ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXVIII**
n. **2/8**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

(Anno 2002)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Trasmessa alla Presidenza il 27 marzo 2003

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Signor Presidente

della Camera dei Deputati

sottopongo alla cortese, e paziente, attenzione delle S.V. Ill.ma l'annuale relazione, atto dovuto ai sensi dell'art. 16, II° comma della Legge 15 maggio 1997 n.127, concernente l'attività svolta dall'Ufficio della cui responsabilità sono stato onorato dal I agosto 2001.

L'iter espositivo sarà analogo a quello che aveva improntato le precedenti relazioni, con alcune preliminari annotazioni (sub A) sulla fase evolutiva che l'istituto della difesa civica sta attraversando negli assetti istituzionali e con la disamina (sub B) dei dati statistici che, con arida evidenza numerica, connotano l'impegno dell'Ufficio.

A) L'evolversi della difesa civica.

Il giorno 5 giugno 2002, il Congresso delle Regioni ha approvato la risoluzione "Le Regioni per una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini" nella cui premessa, tra l'altro, si afferma "Le Regioni e le Province autonome a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica italiana, anche come strumento di mediazione e conciliazione, finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantare le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione di soggetti più deboli, della qualificazione tecnica ed adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire".

Tale documento, integralmente trascritto in AppendiceV, così autorevole per il Consesso che lo promana e così esplicito nei suoi intenti programmatici, costituisce, per molteplici profili, un momento particolarmente significativo del lungo, e faticoso, procedere della difesa civica nelle sedi istituzionali.

Rappresenta, innanzi tutto, l'ammissione, realistica ed inequivocabile, di quello hiatus che, in tema di difesa civica, separa l'Italia dagli altri stati comunitari nel cui novero, solitaria Cenerentola, non ha ancora compiutamente recepito quella solenne raccomandazione con cui l'Assemblea Generale del Consiglio d'Europa, nell'ormai remoto 1975, invitava gli stati membri ad istituire, tanto a livello nazionale che locale, organi con funzioni analoghe a quelle esercitate dagli Ombudsmen e dai

Commissari Parlamentari già esistenti, a tutela di quei diritti umani e civili che la tragica notte del conflitto mondiale aveva obnubilato.

A tuttoggi, infatti, l'Italia non ha ancora provveduto all'istituzione del Difensore civico nazionale, mentre, nel contempo, il Parlamento Europeo, dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 8D e 138 del trattato di Mastricht del 7 febbraio 1992, ha istituito, con deliberazione del 9 marzo 1994, il Mediatore Europeo al quale "qualsiasi cittadino dell'Unione può presentare una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari" (art. 2, n 2 dello Statuto, integralmente trascritto in Appendice III).

Deve dedursi, con amara consequenzialità, che il cittadino italiano dispone nei confronti degli organismi europei di uno strumento di tutela non usufruibile innanzi alle amministrazioni centrali dello Stato di appartenenza, di quello Stato che pur ha recentemente sottoscritto la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" (Nizza 7 dicembre 2000) ove (artt. 41-43) la difesa civica ha ricevuto il più solenne dei suggelli.

L'impegno assunto dal Congresso delle Regioni, resosi interprete di un ormai diffuso sentire politico-culturale, acquista rilievo anche sotto un ulteriore profilo, in quanto sgombra il campo da ogni sterile elucubrazione dogmatica circa la collocazione sistematica dell'istituto.

Il puntuale richiamo all'art. 117 della Costituzione, novellato dalla L.C. 18 ottobre 2001, n.3, apportante modifiche al Titolo V, altro non è, infatti, se non l'affermazione della potestà legislativa spettante alle Regioni ed alle Province autonome in materia di difesa civica, nel rigoroso rispetto delle autonomie locali e delle prerogative del Legislatore statuale, a cui è riservata

la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (ibidem, lett. m.)

Ed è auspicabile che l'esercizio di tale potestà, che costituisce assunzione di una correlata responsabilità, collegialmente adottata, a realizzare un sistema generalizzato di difesa civica "a rete", di rilievo costituzionale e legittimità statutaria, pienamente integrato nel contesto europeo, ponga quanto prima rimedio ad un'ulteriore "anomalia" riscontrabile a livello locale. Una regione, infatti, non ha ancora previsto l'istituzione del difensore civico ed altre tre, pur avendola statutariamente prevista, non hanno mai provveduto ad attuarla, facendo si che in una porzione non marginale del territorio nazionale i cittadini siano privi di uno strumento di garanzia ormai diffuso, alle più svariate latitudini, in oltre cento nazioni (dall' Equador alla Nuova Guinea), tra le quali non tutte, francamente, possono vantare la millenaria tradizione e cultura giuridica del Belpaese.

E ancora, l'impegno assunto dal Congresso delle Regioni "a riformare la legislazione regionale" attivando le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato" non potrà non determinare, da un punto di vista tecnico-giuridico, una razionalizzazione della vigente normativa statuale, tanto scarna quanto disarmonica.

A tale proposito, giova sottolineare che soltanto nel 1990 (art. 8 della Legge 8 giugno n. 142) la difesa civica fa il suo ingresso nell'ordinamento statuale con la generica previsione del difensore provinciale e comunale quale "istituto di partecipazione" a "garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione", quando già nel 1974 la Toscana, prima fra tante altre regioni, aveva istituito il proprio difensore civico.

E' soltanto con la corposa "riforma Bassanini" l'Ufficio del difensore civico regionale esce da quella sorta di limbo normativo in cui pur da tempo proficuamente operava, con l'attribuzione nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, e sino all'istituzione del difensore civico nazionale, delle "medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione esercitate nei confronti delle strutture regionali e provinciali" (art. 16 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, novellato dall'art. 27 della Legge 16 giugno 1998, n.191) nonché di una particolare forma di controllo di legittimità su talune deliberazioni delle amministrazioni comunali, con conseguente potere di nomina di commissari ad acta (art. 17, comma 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e comma 45, così sostituito dall'art. 136 del D.L. 18 agosto 2000, n. 267).

Tali attribuzioni, a cui si è recentemente aggiunta la previsione di un intervento, alternativo rispetto al ricorso al T.A.R., nell'ipotesi di diniego del diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 15 della Legge 24 novembre 2000, n. 340), hanno sicuramente rinvigorito l'operatività dell'istituto, ma hanno altresì determinato un inaccettabile discrimine non soltanto tra cittadini residenti in Regioni che hanno istituito l'Ufficio del difensore civico e in quelle che non hanno provveduto in tal senso, ma anche tra i cittadini delle Regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, per le esclusioni previste, nei confronti di queste ultime, dall'art. 2 D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

In queste molteplici prospettive, acquista sintomatico rilievo la quasi perfetta contestualità con cui la presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto datato 24 giugno 2002, ha costituito una Commissione di studio con il compito di " approfondire le problematiche connesse all'istituzione ed al

funzionamento del Difensore Civico Nazionale, anche nella prospettiva di un'armonizzazione con analoghe istituzioni dei Paesi della Comunità Economica Europea, formulando altresì specifiche proposte normative al riguardo".

A tale Commissione ha offerto la massima e concreta disponibilità il "Gruppo di lavoro tecnico-politico", in cui lo scrivente è stato inserito, che il Congresso delle Regioni ha istituito, e già reso operativo, quale "strumento di analisi, ricerca e impulso", in un "costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà".

In definitiva, questo convergere di iniziative istituzionali potrebbe (il condizionale è d'obbligo, ma un cauto ottimismo, una volta tanto, può essere coltivato) segnare l'inizio di una feconda stagione, riformatrice ed innovatrice, in cui la difesa civica assuma un'identità dai connotati certi e consoni all'attuale coscienza etico-giuridica.

Nel più rigoroso rispetto delle prerogative del Legislatore, statale e regionale, cui compete l'individuazione della più idonea disciplina normativa, sia consentito allo scrivente esternare il convincimento che l'auspicata valorizzazione dell'istituto non sia necessariamente correlata all'attribuzione di nuove competenze ovvero di nuovi poteri.

La difesa civica si è storicamente affermata, e diffusa, come strumento di tutela e di garanzia del Cittadino nei confronti degli apparati burocratici in quanto organo non giurisdizionale, pur condividendo con la funzione giudiziaria i caratteri della terzietà e dell'autonomia di giudizio, e non gerarchicamente sovraordinato rispetto alle strutture amministrative, pur promuovendone l'imparzialità ed il buon funzionamento.

Nelle più avanzate esperienze europee, la qualità e l'efficacia della difesa civica sono commisurate a ben altri parametri, quali la presenza nella realtà sociale, la disponibilità verso i soggetti più deboli e l'autorevolezza degli interventi, percepiti non come atti censori, ma come stimoli, professionalmente qualificati e scevri di ogni interesse di parte, al buon andamento delle istituzioni.

Insomma, una "magistratura di persuasione", secondo un tradizionale lessico, che non necessita, per sua natura, dell'efficacia vincolante propria delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria e che da questa si differenzia per la facilità di accesso, la tempestività di intervento, l'assenza di ogni formalismo procedurale e l'assoluta gratuità, il che non è poca cosa quando la Giustizia, sia ordinaria che amministrativa, offre tempi biblici e richiede costi faraonici.

In questa prospettiva, è certamente auspicabile l'istituzione in tempi brevi del Difensore Civico nazionale, per ovviare alla tutela del Cittadino nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato, ma è forse ancor più urgente provvedere affinché la difesa civica locale non resti operante soltanto nel 4% dei comuni italiani (la nostra regione, con otto difensori civici comunali, non si sottrae a questa deprimente media), a cui pone rimedio parziale l'intervento dei difensori civici regionali, troppo spesso "lontani", non soltanto geograficamente, dalle realtà locali.

Analogamente, desta perplessità l'eventuale estensione del potere di nomina di commissari ad acta, attribuito ai difensori civici nelle regioni a statuto ordinario (art. 136 del D.L. 18 agosto 2000 n 267),in quanto tale particolare forma di "controllo sostitutivo" mal si concilia con la "terzietà" dell'istituto e con la sua estraneità ad ogni funzione di amministrazione attiva

(la lettera del novellato art. 120 della Costituzione suscita ulteriori dubbi sulla sua legittimità).

Per converso, è auspicabile che la previsione di un procedimento innanzi al difensore civico quale alternativa al ricorso al T.A.R., limitata all'articolo 15 della legge 340/2000 all'ipotesi di diniego, o differimento, ritenuto illegittimo in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi, sia estesa ad altri ambiti, non tanto generalizzando il non indispensabile carattere cogente del provvedimento adottato quanto valorizzando l'efficacia "mediatrice" dell'intervento che, per la gratuità e celerità che lo connotano, potrebbe produrre benefici effetti deflattivi sull'immane pendenza dei Tribunali amministrativi.

D'altra parte, "il tentativo di conciliazione" è già previsto dal Legislatore (art. 564 C.P.P.) addirittura in materia penale (ove, per dirla con il Carnelutti, è in gioco l'essere e non soltanto l'avere dell'Uomo) per cui nulla dovrebbe ostare, da un punto di vista sistematico, alla previsione che lo stesso T.A.R., a sua discrezione, devolvesse al difensore civico, in procedimenti già instaurati, un preliminare "tentativo" di risoluzione della controversia che, in caso di esito negativo, non pregiudicherebbe in alcun modo l'ulteriore iter processuale e che consentirebbe, in caso di esito positivo, favorito dal confronto diretto e informale tra le parti, un ragguardevole risparmio di tempo (per tutti) e di denaro (soprattutto per il cittadino).

Con l'auspicio che alla difesa civica, cogliendo i frutti di questa stagione innovatrice, sia offerta la possibilità di smentire,con il proprio concreto operare, chi, un tempo, causticamente la definì "un lusso legislativo".

B) L'attività svolta nell'anno 2002

Nel corso dell'anno 2002 le richieste di intervento presentate sono state 870, con un incremento rispetto all'anno precedente (797) di circa il 9%, secondo un trend da tempo sostanzialmente costante.

Il dato comprende esclusivamente le richieste "formalizzate" e non include le ulteriori (e numerose) istanze ritenute irricevibili per limiti funzionali (questioni di natura privatistica) ovvero per le esclusioni dettate dall'articolo 16 della Legge n.127 del 1997 (questioni concernenti la difesa, la sicurezza pubblica e la giustizia). Anche in questi casi, comunque, agli interessati sono state fornite, qualora ne fosse sussistita la possibilità e l'opportunità, indicazioni e delucidazioni.

Se rapportato con la popolazione (una richiesta di intervento ogni 1900 residenti circa), il dato assume rilievo in relazione ad altre realtà regionali, geograficamente contigue e dalle caratteristiche socio-culturali non dissimili, quali il Veneto, il Trentino-Alto Adige e la Lombardia, ed è addirittura sorprendente qualora si consideri il presumibile livello di conoscenza di cui "gode" la difesa civica presso i cittadini (secondo una recentissima indagine demoscopica effettuata in Lombardia soltanto il 14% della popolazione ha denotato una sufficiente nozione dei tratti salienti dell'istituto).

Ovviamente, come ogni altra rilevazione statistica, il dato offre una duplice chiave di lettura: in positivo, può significare il miglioramento del livello di affidabilità che i cittadini assegnano alla difesa civica, mentre, in negativo, può costituire il sintomo di un lievitare del grado di conflittualità nei confronti delle strutture burocratiche.

La prima ipotesi è auspicabile, la seconda non può essere esclusa.

In relazione alle singole sedi e recapiti in cui si articola l'attività dell'Ufficio, le richieste d'intervento vanno così suddivise (tra parentesi il dato relativo all'anno precedente):

Trieste	174 (162)
Udine	186 (173)
Gorizia	171 (159)
Pordenone	155 (138)
Tolmezzo	120 (110)
Cervignano	29 (20)
Palmanova	35 (35)

Tali dati, correlati alla popolazione residente nelle singole zone di utenza, denotano un'evidente sproporzione tra l'attività svolta dalle sedi di Pordenone e Tolmezzo rispetto a quella di Udine e, soprattutto, di Trieste. L'anomalia è, in realtà, solo apparente in quanto costituisce una diretta conseguenza della funzione "supplettiva" esperita nei confronti delle amministrazioni comunali ove ciò sia richiesto dalla mancata istituzione di un difensore civico locale.

I dati, pertanto, devono ritenersi del tutto "fisiologici", qualora si consideri che nessun comune carnico ha provveduto ad istituire il difensore civico e lo stesso può dirsi per il pordenonese, con la sola recentissima eccezione del comune di Sacile ed ove non si sottrae a tale "regola" neppure il capoluogo. Per converso, dalla particolare struttura amministrativa della provincia di Trieste consegue che una preponderante parte della popolazione risieda nel territorio comunale del capoluogo, ove l'attività del locale difensore civico consente a questo Ufficio di dedicarsi quasi esclusivamente agli

interventi presso l'amministrazione regionale e presso le amministrazioni periferiche dello Stato.

Per quanto attiene allo "status" dei richiedenti, va riferito che, per la prima volta, l'intervento dell'Ufficio è stato sollecitato da cittadini extra-comunitari, sia in Pordenone (3) che in Gorizia (2), mentre è costante, e ben comprensibile in una terra di emigranti, il numero richieste pervenute da connazionali residenti all'estero (11).

Di regola, all'Ufficio si sono rivolti singoli cittadini, in rarissime occasioni con l'assistenza di un legale, talvolta con il sostegno di un patronato o di un'organizzazione sindacale (8), mentre è in costante aumento (31) la richiesta di intervento da parte di comitati o di associazioni rappresentativi di interessi diffusi, sia di livello nazionale che locale, soprattutto in campo ecologico e di tutela della salute pubblica.

La funzione suppletiva svolta nei confronti delle amministrazioni comunali (562) è stata di gran lunga prevalente rispetto agli interventi (223) presso l'amministrazione regionale (in cui sono comprese le aziende e gli enti dipendenti o delegatari) e presso le amministrazioni dello Stato (79), mentre permangono marginali (6) quelli presso le amministrazioni provinciali.

Senza indulgere ulteriormente su dati numerici, scarsamente rappresentativi di una funzione pubblica, ed omettendo puntigliose elencazioni, che esulano dai limiti espositivi, può essere utile indicare i settori ove con maggior frequenza è stato richiesto l'intervento dell'Ufficio.

Innanzi tutto il settore socio-sanitario-previdenziale, con particolare riferimento alla tutela degli anziani e dei disabili, ove la drammaticità di talune situazioni, individuali e famigliari, rende quanto mai doveroso l'impegno ad "umanizzare" i tempi e i modi delle procedure assistenziali.

Il settore dell'urbanizzazione e dell'edilizia abitativa, con la miriade di contestazioni in tema di pianificazione territoriale, di espropriazioni per pubblica utilità, occupazioni d'urgenza, viabilità e concessioni edilizie, ove la rituale espressione "salvi i diritti dei terzi" costituisce spesso il segnale d'inizio di acute conflittualità non facilmente risolubili.

In terzo luogo, il settore delle imposte e tasse, tributi e canoni, oneri e gabelle varie, ove talvolta l'esiguo ammontare della pretesa fiscale non ne rende più tollerabile l'irrazionalità o l'infondatezza, come nel caso di oneri relativi a fognature e depuratori "virtuali", ovvero a "tasse per le immondizie" commisurate a ruderi inabitabili, ma ben diversamente classificati nelle mappe comunali, di I.C.I. applicata ad aree di impossibile edificabilità, ovvero di contravvenzioni e tasse relative ad autoveicoli di cui si è spento il ricordo.

A conclusione del rapido excursus sull'attività svolta, si rende doverosa una considerazione di carattere generale sulla "risposta" che gli interventi dell'Ufficio hanno ottenuto presso l'Amministrazione.

Di regola, l'atteggiamento riscontrato è stato di massima e concreta disponibilità, con un particolare apprezzamento per la tempestività di riscontri da parte degli organismi regionali e con una nota di disapprovazione nei confronti delle (poche) amministrazioni comunali e periferiche dello Stato che hanno reso necessari spiacevoli "solleciti".

L'Ufficio, in particolare, non ha incontrato alcuna difficoltà nel promuovere, ove possibile ed opportuno, il dialogo ed il confronto diretto quale strumento privilegiato di mediazione rispetto ai rapporti epistolari ed alle allegazioni documentali.

Non sempre le valutazioni dell'Ufficio sono state condivise dagli interlocutori istituzionali, il che è naturale allorché normative lacunose e

contraddittorie legittimano contrastanti interpretazioni, e non sempre i risultati conseguiti hanno soddisfatto le aspettative del Cittadino, il che è scontato quando l'atto amministrativo inizialmente contestato si è rivelato immune da vizi formali e sostanziali.

In ogni caso, comunque, l'Ufficio ha offerto al Cittadino il luogo ove poter esporre le proprie ragioni con immediatezza e senza vincoli formali; l'occasione per un dialogo diretto con l'Amministrazione, quando la partecipazione al procedimento era stata ignorata; lo strumento per una risposta tempestiva, dopo lunghe e ingiustificate attese, esauriente, quando l'obbligo di una puntuale motivazione era stato vanificato da un linguaggio incomprensibile anche per gli "addetti ai lavori", e trasparente, allorché il diritto di accesso era stato negato in forza di una pretestuosa riservatezza.

Nella convinzione che questo modo d'essere e d'agire costituisca il patrimonio genetico della Difesa Civica, esprimo, a conclusione dell'excursus, un doveroso, e non rituale, apprezzamento per l'essenziale collaborazione offerta dalla sig. Maria Grazia De Chirico Lodi, responsabile delle sedi di Gorizia e Pordenone e coordinatrice della struttura, delle sigg. Katja Gregori e Lucia Lombardo, della sede di Trieste, dalla sig. Laura Flapp, della sede di Udine, dalla sig. Maria Rosa Chiarot Rinoldi, della sede di Tolmezzo, e per la costante disponibilità del sig. Giuseppe Bertossio.

Trieste, 25 marzo 2003

Il Difensore Civico
Gian Paolo Tosel

APPENDICI

I) Modifica al titolo V della Costituzione

II) Leggi Statali

III) Statuto Mediatore Europeo

IV) Legge istitutiva del Difensore civico della Regione Friuli-Venezia Giulia

V) Risoluzione Congresso delle regioni del 5 giugno 2002

APPENDICE I

Modifica al titolo V della Costituzione

Le regioni, le province, i comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.

I Comuni, le province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

Abrogato

Art. 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/ Sudtirol e la Valle d'Aosta / Vallèe d'Aoste dispongono di forme e

condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/ Sudtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all' organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art.117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme procedurali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informativo dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione

professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale: Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese

di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art.121

Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del

referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art.124

Abrogato

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128

Abrogato

Art. 129

Abrogato

Art. 130

Abrogato

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Frulli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

Umbria;

Marche;

Lazio;

Abruzzo;

Molise;

Campania;

Puglia;

Basilicata;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessati, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circostanze provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

APPENDICE II

Legge 8 giugno 1990 n. 142

Art. 8 Difensore Civico

1.Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. (La presente legge è stata abrogata dall'art. 274, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vedi, ora l'art. 11 dello stesso decreto).

Legge 7.8.1990 n. 241

Art. 25

1.Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare

ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi l'ha disposto. Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell' esito della sua istanza al difensore civico.(13).

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.(Comma così sostituito dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n.340)

Legge 5.2.1992 n. 104

Art. 36 aggravamento delle sanzioni penali.

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n.75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.(Comma così modificato dall'art. 17, Legge 15 febbraio 1996, n. 66)

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

Legge 15.5.1997 n.127

Art. 16 Difensori civici delle regioni e delle province autonome.

1.A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali. (Comma così modificato dall'art. 2, Legge 16 giugno 1998, n191)

2. I difensori civici inviano ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma1.

Legge 16.6.1998 n. 191

Art. 2 comma 27 All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a ." in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia".

Art. 11 D.lgs. 18.8.2000 n 267

1.Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.(il presente articolo corrisponde all'art.8 L. 8 giugno 1990, n.142, ora abrogata).

D.Lgs 18-8-2000 n.267

Art. 136 Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori.

1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico. (Il presente articolo corrisponde al comma 45 dell'art.17 L.15 maggio 1997, n.127, ora abrogato)

Legge 24 novembre 2000, n.340

Art. 15 (Norme in materia di accesso ai documenti amministrativi)

Il comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n 241, è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell'articolo 24, comma 6, dell'accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o del differimento, lo comunica a chi l'ha disposto.

Se questi non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico".

APPENDICE III

Statuto Mediatore Europeo

Articolo 1

1.Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, 20 D, paragrafo 4 del trattato CECA e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.

2. Il mediatore svolge le sue funzioni nel rispetto delle competenze attribuite dai trattati alle istituzioni e agli organi comunitari.

3. Il mediatore non può intervenire nei procedimenti avviati dinanzi ad un organo giurisdizionale né rimettere in discussione la fondatezza di una decisione giudiziaria di un siffatto organo.

Articolo 2

1.Alle condizioni e nei limiti stabiliti dai summenzionati trattati, il mediatore contribuisce a individuare i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, e a proporre raccomandazioni per porvi rimedio. L'azione di
qualsiasi altra autorità o persona non può costituire oggetto di denunce presentate al mediatore.

2. Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro dell'Unione può

presentare al mediatore, direttamente o tramite un deputato del Parlamento europeo, una denuncia riguardante un caso di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi comunitari, fatta eccezione per la Corte di giustizia e per il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Il mediatore informa l'istituzione o l'organo interessato non appena ricevuta la denuncia.

3. nella denuncia devono figurare chiaramente l'oggetto della stessa e l'identità della persona che la presenta; quest'ultima può chiedere che la denuncia venga esaminata confidenzialmente.

4. La denuncia deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data in cui i fatti che la giustificano sono portati a conoscenza del ricorrente. Essa deve essere preceduta dai passi amministrativi appropriati presso le istituzioni o gli organi interessati.

5. Il mediatore può consigliare al ricorrente di rivolgersi ad un'altra autorità

6. Le denunce presentate al mediatore non interrompono i termini per i ricorsi nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi.

7. Allorché il mediatore, a causa di un procedimento giurisdizionale in corso o concluso sui fatti addotti, deve dichiarare inaccettabile una denuncia o porre fine al suo esame, i risultati delle indagini da lui eventualmente svolte in precedenza sono archiviati.

8.Al mediatore può essere presentata una denuncia inerente ai rapporti di lavoro tra istituzioni e organi comunitari e i loro funzionari o altri agenti soltanto se l'interessato ha esperito le possibilità interne di domanda o ricorso amministrativo, in particolare quelle di cui all'articolo 90, paragrafi 1 e 2 dello statuto dei funzionari, e solo dopo che sono scaduti i termini fissati per la risposta da parte dell'autorità interessata.

9. Il mediatore informa quanto prima la persona che ha presentato la denuncia sul seguito dato alla stessa.

Articolo 3

1.Ai fini dell'accertamento di eventuali casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, il mediatore effettua di propria iniziativa, o a seguito di una denuncia, tutte le indagini che ritenga necessarie. Egli ne informa l'istituzione o l'organo interessato, il quale può fargli pervenire qualsiasi utile osservazione.

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

Consentono l'accesso a documenti provenienti da uno Stato membro e soggetti in tale Stato al segreto in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare soltanto previo consenso di detto Stato membro.

Consentono l'accesso agli altri documenti provenienti da uno Stato membro dopo averne informato lo Stato membro interessato.

In ambo i casi, e in conformità dell'articolo4, il mediatore non può divulgare il contenuto di detti documenti.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi rendono dichiarazioni a norme delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.

3. Le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri

presso le Comunità europee, tutte le informazioni che possono contribuire a far luce su casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo che dette informazioni siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero a qualsiasi altra disposizione che ne vieti la pubblicazione. Nell'ultimo caso, tuttavia, lo Stato membro interessato può consentire al mediatore di venire a conoscenza di dette informazioni, purché si impegni a non divulgare il contenuto.

4. Il mediatore, qualora non ottenga l'assistenza richiesta, ne informa il parlamento europeo, il quale prende le iniziative del caso.

5. Il mediatore, ricerca, per quanto possibile, assieme all'istituzione o all'organo interessato una soluzione atta a eliminare i casi di cattiva amministrazione e a soddisfare la denuncia presentata.

6. Il mediatore, quando ha individuato un caso di cattiva amministrazione, ne informa l'istituzione o l'organo interessato, proponendo, se del caso, progetti di raccomandazione. L'istituzione o l'organo interessato è tenuto a trasmettergli entro tre mesi un parere circostanziato.

7. il mediatore trasmette quindi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione o all'organo interessato. Egli può corredarla di raccomandazioni. Il mediatore informa il ricorrente sul risultato delle indagini, sul parere formulato dall'istituzione o dall'organo interessato nonché sulle eventuali raccomandazioni che egli ha proposto.

8. Al termine di ogni sessione annuale il mediatore presenta al Parlamento europeo una relazione sui risultati delle proprie indagini.

Articolo 4

1.Il mediatore e il personale alle sue dipendenze – ai quali si applicano gli articoli 287del trattato CE, 47, paragrafo 2 del trattato CECA e 194 del trattato CEEA – sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo della riservatezza nei confronti di informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee nonché, se del caso , all'istituzione comunitaria da cui dipende il funzionario o l'agente interessato; quest'ultima potrebbe eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità della comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

Articolo 5

Qualora ciò contribuisca a render più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 6

1.Il mediatore è nominato dal Parlamento europeo a seguito di ogni elezione dello stesso e per la durata della legislatura; il suo mandato è rinnovabile.

2. Il mediatore è scelto tra personalità che siano cittadini dell'Unione in pieno possesso dei diritti civili e politici, che offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro Stato per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o che siano in possesso di esperienza e competenza notorie per l'assolvimento delle funzioni di mediatore.

Articolo 7

1. Il mediatore cessa dalle proprie funzioni alla scadenza del mandato oppure a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio.

2. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, il mediatore resta in carica fino alla sua sostituzione.

3. In caso di cessazione anticipata delle funzioni, il suo successore è nominato entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio della vacanza del posto, per il periodo ancora da coprire sino al termine della legislatura.

Articolo 8

Il mediatore che non risponda più alle condizioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo.

Articolo 9

1.Il mediatore esercita le sue funzioni nella massima indipendenza, nell'interesse generale delle Comunità e dei cittadini dell'Unione. Nello svolgere le sue funzioni, egli né chiede né accetta istruzioni da alcun governo o organismo. Egli si astiene dal compiere atti incompatibili con il carattere delle sue funzioni.

2.Nell'assumere l'incarico il mediatore s'impegna solennemente, dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee, ad esercitare le proprie funzioni nella massima indipendenza e con totale imparzialità e a rispettare, per tutta la durata delle sue funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla sua carica e in particolare i doveri di onestà e riserbo per quanto riguarda l'accettare, dopo la cessazione, determinate funzioni o determinati vantaggi.

Articolo 10

1. Per tutto il periodo del suo mandato il mediatore non può esercitare alcuna altra funzione politica o amministrativa né svolgere un'altra attività professionale retribuita o non retribuita.

2. per quanto riguarda la retribuzione, le indennità e il trattamento di quiescenza, il mediatore è assimilato a un giudice della Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Si applicano al mediatore e ai funzionari e agenti della sua segreteria gli articoli da 12 a 15 incluso e l'articolo 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 11

1.Il mediatore è assistito da una segreteria di cui egli nomina il principale responsabile.

2. Ai funzionari e agli agenti della segreteria del mediatore si applicano i regolamenti e le normative applicabili ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee. Il loro numero è fissato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio .

3.I funzionari delle comunità europee e degli Stati membri designati a far parte della segreteria del mediatore, sono comandati nell'interesse del servizio con garanzia di reintegrazione automatica nell'istituzione di provenienza.

4. Per le questioni riguardanti il personale alle sue dipendenze, il mediatore è assimilato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 12

Il bilancio del mediatore figura nell'allegato della sezione 1 (Parlamento) del bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 13

La sede del mediatore è quella del Parlamento europeo .

Articolo 14

Il mediatore adotta le disposizioni di esecuzione della presente decisione.

Articolo 15

Il primo mediatore nominato dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea è nominato per il periodo rimanente fino al termine della legislatura.

Articolo 16

Il Parlamento prevede nel proprio bilancio le risorse finanziarie e di personale atte a consentire al primo mediatore nominato di esercitare fin dal momento della nomina i compiti assegnatigli.

Articolo 17

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle comunità europee ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Fatto a Strasburgo, il 9 marzo 1994.

APPENDICE IV

Regione Friuli Venezia Giulia

L.R. 23 aprile 1981, n 20

Istituzione dell'Ufficio del difensore civico

TITOLO I – Istituzione dell'ufficio del difensore civico

Art. 1 – Istituzione

E ' istituito nella Regione Friuli-Venezia Giulia l'Ufficio del difensore civico.

L'Ufficio del difensore civico ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 2 –Designazione e nomina

Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza di cui al precedente comma nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato abbia ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Art. 3 – Requisiti.

Il difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate al successivo articolo 4 e deve essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

Art. 4 – Incompatibilità

Non può essere designato all'Ufficio del difensore civico chi sia:

a)parlamentare, consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) componente del Comitato centrale ovvero di un Comitato provinciale di controllo;

c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica ovvero dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni della Regione.

Art. 5 – Durata in carica, decadenza e revoca

Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

Quando si verifichi una delle cause d'incompatibilità previste dal precedente articolo 4, il Consiglio dichiara la decadenza del difensore civico, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

Può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la designazione dal precedente articolo 2, secondo comma.
La convocazione del consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del difensore civico.
Il mandato del difensore civico viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto. Tuttavia egli rimane in carica sino all'insediamento del suo successore.

Art. 6 – Indennità di presenza e di trasferta.
Al difensore civico spettano l'indennità di presenza in misura pari all'ottanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio.

Art. 7 – Dotazione organica, assegnazione del personale e decentramento dell'Ufficio.
La dotazione organica dell'Ufficio del difensore civico e i locali saranno forniti dal Consiglio regionale con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
Nell'organizzazione dell'ufficio si dovrà tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.
Qualora il difensore civico ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio anche in forma decentrata, lo stesso potrà istituire corrispondenti locali, avvalendosi di uffici e strutture dell'Amministrazione regionale.
L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale.

TITOLO II – Funzioni e poteri dell'ufficio del difensore civico

Art. 8 Funzioni.

A richiesta di singoli cittadini, ovvero di chiunque abbia interesse in un procedimento amministrativo in corso, il difensore civico interviene presso:

- l'Amministrazione regionale
- gli enti e le aziende dipendenti;
- gli enti delegatari di funzioni regionali; per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento delle pratiche relative, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi, irregolarità o disfunzioni.

Altresì, a richiesta di singoli, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse il difensore civico segue presso gli enti indicati al precedente comma, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità.

Di sua iniziativa, il difensore civico può, poi, intervenire presso gli enti più sopra considerati per assicurare tempestività e regolarità di svolgimento ai procedimenti amministrativi che presentino un diffuso interesse per la collettività.

L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli per cui sia stato richiesto l'intervento al fine di rimuovere analoghe disfunzioni ad essi comuni.

Il difensore civico, qualora nello svolgimento della sua attività venga a conoscenza o rilevi disfunzioni di altri uffici della Pubblica amministrazione

incidenti sull'attività amministrativa regionale o che investono interessi della collettività, può informare gli organi statutari della Regione, con apposita relazione.

Art. 9 – Poteri

Il difensore civico svolge le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza.

L'intervento del difensore civico avviene nei modi e nelle forme più sollecite allo scopo di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento della procedura amministrativa richiesta.

Per l'espletamento dei suoi compiti, in relazione alle pratiche al suo esame, egli ha facoltà di consultare i documenti d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti comunque collegati con le pratiche predette, nonché notizie ed informazioni.

Qualora il difensore civico, nell'esercizio della sua funzione, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

TITOLO III – Procedimento di attuazione della funzione del difensore civico

Art. 10- Modalità d'intervento.

Il soggetto od i soggetti interessati in via diretta o riflessa all'adozione oda allo svolgimento di atti e procedimenti della Pubblica amministrazione regionale possono richiedere l'intervento, ai sensi della presente legge, del difensore civico, trascorsi venti giorni senza che l'istante o gli istanti – i quali in precedenza si siano rivolti per iscritto all'ufficio competente- abbiano ricevuto

dall'Amministrazione interpellata risposta ovvero ne abbiano ricevuta una insoddisfacente.

Il difensore civico, previa comunicazione ai competenti organi statutari della regione, chiede al responsabile dell'ufficio di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di dieci giorni.

In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la regolare definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della regione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza di detti organi gli ulteriori ritardi verificatisi.

Il responsabile di un ufficio che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 11- Rapporto con gli organi statutari della Regione.

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai competenti organi statutari della Regione, di cui ai precedenti articoli 8 e 10, invia:

a) entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti, al Presidente del Consiglio regionale per la trasmissione ai consiglieri ai fini dell'esame da parte del Consiglio;

b) relazioni dettagliate al Presidente del Consiglio regionale, perché ne dia comunicazione al Consiglio, nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte di uffici;

c) relazioni dettagliate al Presidente della Giunta regionale per le opportune determinazioni.

L'Amministrazione regionale è tenuta a pubblicizzare adeguatamente, attraverso i propri canali d'informazione, le attività ed i risultati dell'Ufficio del difensore civico.

Art. 12 – Diritti dei consiglieri regionali.

I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'Ufficio del difensore civico titolo a richiedere notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione, salvo i limiti stabiliti a tutela dei diritti dei terzi.

Art. 13 – Norma finanziaria.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della presente legge fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

APPENDICE V

Risoluzione Congresso delle Regioni del 5 giugno 2002

Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio

Risoluzione approvata su:

Le Regioni per una difesa civica generalizzata e forte a tutela e garanzia dei cittadini

Le Regioni e le Province autonome, sin dal loro sorgere creative protagoniste nell'evoluzione delle istituzioni della Repubblica – ispirandosi ai principi ideali e politici che hanno portato la difesa civica ad affermarsi nella seconda metà del secolo ventesimo in più della metà dei 190 Stati che fanno capo all'Organizzazione delle Nazioni Unite come istituto di tutela " non giurisdizionale" e di promozione dei diritti umani nei confronti dei pubblici poteri e dei loro apparati, di ascolto aperto alla realtà sociale, anche in vista di proposte di riforma normativa e amministrativa – hanno dato origine tra gli anni settanta e ottanta alla difesa civica nell'orientamento istituzionale italiano, aprendo così anche la strada al successivo diffondersi della difesa civica a livello locale.

Alle ragioni di quella prima stagione fondativi se ne aggiungono oggi altre per rafforzare l'assetto democratico del nostro Paese, attraverso un generalizzato e forte sistema di difesa civica.

Nel nostro tempo:

-la globalizzazione obbliga i Governi e, soprattutto, i Parlamentari e le Assemblee elettive di ogni livello a dare più efficace tutela all'identità delle persone e dei popoli mediante istituti democraticamente compatibili;

- la Convenzione europea si appresta ad assicurare all'Unione e agli Stati membri nuovi paradigmi istituzionali anche in materia di tutela non giurisdizionale dei diritti, sulla base dei principi formulati nella "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea" secondo la quale il diritto alla buona amministrazione è garantito dalla facoltà che ogni interlocutore dei soggetti che esercitano una funzione pubblica deve avere di appellarsi al difensore civico;

Le Regioni e le Province autonome, a fronte della necessità di riequilibrare il rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione, intendono completare e consolidare la difesa civica italiana, anche come strumento di mediazione e "conciliazione", finalizzato al contenimento della conflittualità e delle controversie giurisdizionali, secondo i parametri di qualità ed efficacia che possono vantar le più avanzate esperienze europee di difesa civica, sotto i profili dell'indipendenza nell'organizzazione e nell'azione, dell'attenzione ai soggetti più deboli, della qualificazione tecnica e adeguatezza delle risorse commisurate alla popolazione da servire.

Le Regioni e le Province autonome, consapevoli delle crescenti responsabilità che il riparto di competenza legislative fissato dal nuovo art.

117 della Costituzione assegna loro in materia di difesa civica, si impegnano a radicare nei loro Statuti e a definire nelle loro leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica " a rete", improntato ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e coordinamento fra difesa civica regionale e locale, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela del difensore civico per tutti i cittadini e per ogni altro soggetto titolare di diritti, nei confronti degli atti e dei comportamenti di tutti gli enti, organismi e persone che esercitano funzioni pubbliche, con mezzi e secondo criteri efficaci ed omogenei, pur nella consapevolezza che rimane aperto il problema della tutela dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello Stato.

Allo scopo di rendere operativi questi orientamenti

Il Congresso delle Regioni

Impegna la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome

a) ad adottare le iniziative necessarie affinché ciascun Presidente, d'intesa con i rispettivi Uffici di Presidenza, porti all'esame dell'Assemblea e dei Consigli il presente documento;
b) a promuovere il completamento della rete di difesa civica attraverso la sua istituzione in quelle Regioni ancora prive del Difensore civico regionale, riconoscendo al ruolo della difesa civica piena legittimità Statutaria;
c) a riformare la legislazione regionale in funzione di più ampie prerogative del Difensore civico in materia di accertamento e valutazione di atti e

comportamenti della pubblica amministrazione, di composizione delle controversie, di promozione di atti di riforma e semplificazione amministrativa, raccogliendo il frutto dei più avanzati ordinamenti europei e i risultati del lungo processo anche parlamentare per la creazione di un sistema integrato di difesa civica;

d) ad attivare le più opportune intese con i rappresentanti dello Stato e delle Autonomie locali disponibili a dare vita ad un moderno servizio di difesa civica nei confronti di ogni livello della pubblica amministrazione, evitando ogni forma di settorializzazione e consolidando l'organicità delle competenze del Difensore civico regionale anche nei riguardi della amministrazione periferica dello Stato e delle aziende pubbliche nazionali e regionali operanti nelle singole Regioni, e rafforzandone le funzioni attraverso tempestivi poteri di accesso ad ogni documentazione amministrativa, l'esercizio di particolari forme di "controllo sostitutivo" e di sospensiva sull'efficacia degli atti a sostanziali esigenze di giustizia e garanzia per i cittadini, la sanzionabilità dei comportamenti che si frappongono all'esercizio dell'azione di tutela;

e) a determinare, di concerto con gli stessi Enti locali e secondo criteri di sussidiarietà e di coordinamento regionale, gli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni di difesa civica, riconoscendo la piena autonomia organizzativa e finanziaria necessaria al loro adeguato svolgimento e disciplinando le modalità per assicurare in ogni realtà l'esercizio della difesa civica anche in forme associative;

f) a costituire un Gruppo di lavoro tecnico-politico a livello di Congresso delle Regioni, quale strumento di analisi, ricerca e impulso in grado di affiancare lo sforzo di modernizzazione amministrativa e il trasferimento dei risultati ad ogni livello istituzionale, attraverso un costante monitoraggio sulle sperimentazioni e sull'avanzamento della legislazione nelle diverse realtà;

g) a riconoscere il ruolo del Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome quale interlocutore propulsivo nei processi di sviluppo e consolidamento della difesa civica in ambito nazionale e a sostenere le iniziative tese sia ad integrare la difesa civica italiana nel contesto della difesa civica europea, sia a stabilire efficaci
relazioni e ufficiale rappresentanza nei confronti degli organismi internazionali di difesa civica; a dar corso alle iniziative ritenute utili a progetti di approfondimento scientifico e di pubblicizzazione, anche a livello istituzionale, per una più ampia divulgazione dell'istituto di difesa civica.

Il Difensore Civico ha sede a:

Trieste - Via Filzi, n 21/1
Tel. 040/364130 – 040/3772220
Fax 040/3772289

Udine - via Caccia, n 17
Tel 0432/506187 – 0432/555296
Fax 0432/555297

Gorizia - via Roma, n 9
Tel 0481/32688
Fax 0481/33364

Pordenone - Piazza Ospedale Vecchio, n 11
Tel 0434/529061
Fax 0434/529350

Tolmezzo - via Piave, n 10
Tel 0433/40130
Fax 0433/2567

Ulteriori recapiti:

Codroipo -	presso il Municipio Tel 0432/906534
Palmanova -	presso il Municipio Tel 0432/922140
Cervignano -	presso il Municipio Tel 0431/32007